Conto corrente con la Posta | Anno 87° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Giovedì, 1° agosto 1946 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 30.

Assegnazione di cinque miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Ritenuta la necessità di disporre una ulteriore autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la riparazione e ricostruzione di quelle distrutte o danneggiate per eventi bellici, anche in relazione alla maggiore attività lavorativa da svolgere nelle regioni recentemente restituite alla diretta amministrazione del Governo italiano, ai fini di procurare un maggiore assorbimento della mano d'opera e promuovere una più intensa attività produttiva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la costruzione e riparazione di quelle distrutte o danneggiate per eventi bellici, è autorizzata la spesa di cinque miliardi, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa di cui al regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 543, e successive variazioni, nonchè al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, e successive variazioni.

Art. 2.

I limiti degli impegni da assumere in conto della autorizzazione di spesa prevista dall'articolo precedente, sono determinati come segue:

esercizio 1945-46 . . . . L. 2.000.000.000
esercizio 1946-47 . . . . » 3.000.000.000

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste degli stanziamenti occorrenti in relazione al fabbisogno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 31.

Provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Ritenuta la necessità di favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole mediante l'assorbimento di mano d'opera disoccupata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi nelle spese:

1) di sistemazione agraria e di ripristino della coltivabilità dei terreni;

2) di sistemazione e di ripristino degli arboreti e dei vigneti.

Il contributo è concesso per le spese di mano d'opera inerenti ai lavori di carattere straordinario, esclusi quelli di ordinaria manutenzione, e non può superare il 35 %, il 52 % ed il 67 %, rispettivamente, per le grandi, medie e piccole aziende. La misura del contributo è determinata avuto riguardo alla possibilità di assorbimento della mano d'opera nei confronti della

disoccupazione nella zona, alla rapidità ed elevatezza del reddito produttivo dei lavori ed alla organizzazione dell'azienda.

La concessione del contributo è subordinata alla condizione che la esecuzione delle opere venga effettuata da personale salariato, da assumersi per il tramite degli uffici di collocamento, nel numero e per il tempo che saranno determinati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in relazione alla entità delle opere.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta degli ispettori compartimentali dell'Agricoltura, provvede d'intesa col Ministro per il tesoro a stabilire, nelle rispettive circoscrizioni, i limiti di ampiezza delle aziende per la classificazione di esse ai fini dell'applicazione del precedente comma.

Art. 2.

Qualora, per il miglior esito della sistemazione idraulico-agraria, occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito può essere assunto da consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo. Il contributo è concesso al consorzio, che ne tiene conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati.

Se le opere di sistemazione sono giudicate indispensabili per assicurare la ripresa dell'economia agricola della zona, il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, anche di propria iniziativa, su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, determina, con deliberazione motivata, il piano delle opere, che viene reso obbligatorio dal prefetto, il quale, con lo stesso provvedimento, costituisce, ove manchi, il consorzio obbligatorio dei proprietari interessati.

Ove tanto le opere di sistemazione agrarie quanto quelle di ripristino della coltivabilità dei terreni, previste ambedue al n. 1 dell'art. 1, rivestano particolare importanza ai fini dell'economica ripresa produttiva dell'azienda e dell'assorbimento della mano d'opera, anche se ricadenti nel perimetro di un solo fondo, potranno parimenti essere dichiarate obbligatorie con la stessa procedura di cui al precedente comma.

Art. 3.

Nel caso di dichiarazione di obbligatorietà ai sensi del 2° e del 3° comma del precedente articolo, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, determina la misura del contributo entro il minimo del 35 %, ed il massimo del 67 %, in relazione al costo e alla difficoltà delle opere.

Art. 4.

Sulla domanda di contributo dell'interessato, provvede il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentito il Comitato comunale dell'agricoltura e su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura. A questo fine, al Comitato comunale dell'agricoltura viene aggregato un tecnico esperto designato dal Comune ed al Comitato provinciale dell'agricoltura partecipano i rappresentanti dell'Ufficio del genio civile, della Intendenza di finanza e dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Il versamento della somma concessa a titolo di contributo è ratizzato in rapporto all'avanzamento dei lavori e, ove trattisi di piccole aziende, può essere concesso un anticipo nella misura massima del 20 %

Art. 5.

Il controllo sull'esecuzione dei lavori e sull'impiego della mano d'opera è effettuato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Ispettorato del lavoro, nelle rispettive competenze. Al controllo collabora, ove occorra, l'esperto tecnico del Comune previsto nell'articolo precedente.

Nel caso di mancata o parziale esecuzione dei lavori o di altra inadempienza che comprometta la finalità della concessione, l'interessato incorre nella perdita dell'intero contributo ed è obbligato a rimborsare l'anticipo eventualmente percepito.

Nei casi di inadempienza o di parziale esecuzione delle opere dichiarate obbligatorie in base all'art. 2, sarà proceduto all'esecuzione di ufficio dei lavori, ai sensi dell'art. 55 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi nella misura massima del 40 %, nelle spese di ricostruzione dei seguenti beni strumentali:

a) acquisto di bestiame da lavoro e da allevamento;

b) riparazione od acquisto di attrezzi rurali e di macchine;

c) acquisto di fertilizzanti per la concimazione di fondo.

Alla concessione del contributo possono concorrere solo i coltivatori diretti, con i quali l'Amministrazione, rappresentata di norma dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, conviene le condizioni di concessione ed ogni altra modalità di utilizzazione.

Ove trattisi di contributo per acquisto di bestiame, di attrezzi o di macchine, il concessionario non può alienare o comunque cedere i beni acquistati ove non ne ottenga l'autorizzazione dall'Ispettorato agrario provinciale, rimanendo, in caso contrario, obbligato a rimborsare il contributo assegnatogli.

Art. 7.

La concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 6, esclude ogni altro intervento finanziario a carico dello Stato.

Art. 8.

Delle somme assegnate per gli interventi previsti dal presente decreto, è tenuto calcolo nella liquidazione dei danni di guerra.

A questo fine il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura comunica, all'atto della erogazione all'Intendenza di finanza, le somme erogate, con la indicazione dei relativi beneficiari e della destinazione del sussidio.

Art. 9.

Con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, saranno emanate le norme, anche di carattere integrativo, per gli interventi innanzi indicati.

Art. 10.

Alle spese necessarie per l'attuazione degli interventi suddetti, si provvede a mezzo di aperture di credito, da emettere a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per importo non eccedente la somma di L. 5.000.000.

Art. 11.

Per far fronte alle spese occorrenti all'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli, nonchè per provvedere alla assistenza tecnica e alla vigilanza sull'erogazione ed utilizzazione delle medesime, è autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000.

Della predetta somma, L. 5.500.000.000 sono devolute per gli interventi previsti all'art. 1, e L. 500.000.000 per i contributi previsti all'art. 6.

La somma di L. 5.500.000.000 è destinata, nella misura del 35 %, alla concessione di contributi in favore delle grandi aziende, e, nella misura del 65 %, congiuntamente, alla concessione di contributi in favore delle medie e piccole aziende: gli eventuali residui che si verifichino per una delle due categorie saranno destinati a beneficio dell'altra.

Art. 12.

La somma di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a misura del bisogno, distintamente per le varie forme di intervento previste nel presente decreto e per l'assistenza tecnica e per la vigilanza.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1946

DE GASPERI

GULLO — CORBINO — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 32.

Elevazione di contributi dello Stato nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante di agrumi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1622, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 156;

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 757;

Ritenuta l'opportunità di elevare l'entità dei contributi statali nelle operazioni di lotta anticoccidica degli agrumi, in relazione al maggiore costo dei materiali e della mano d'opera occorrenti per provvedere alla lotta stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

I contributi previsti dall'art. 3 del citato regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1622, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 156, sono elevati, a far tempo dall'esercizio 1944-45 e fino all'esercizio 1947-48 da L. 4.500.000 a L. 15.000.000 di cui L. 1.500.000 quale concorso dello Stato nelle spese generali del Commissariato generale anticoccidico di Catania.

La suddetta somma, e, per quanto concerne gli esercizi 1944-45 e 1945-46, la differenza di L. 10.500.000 verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1946

DE GASPERI

GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

Contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Considerato che per assicurare all'Istituto, nel suo primo anno di vita, mezzi finanziari adeguati alle spese di impianto e di avviamento cui dovrà far fronte, è necessario determinare nella misura massima consentita dall'art. 3 del suddetto decreto legislativo il contributo a carico delle ditte concessionarie di coltivazione di tabacco, anche in vista dello scarso raccolto ottenuto nella campagna 1944;

Decreta:

Il contributo da trattenere alle ditte di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco, a favore dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi, sull'importo dei prodotti in colli del raccolto 1944, acquistati dall'Amministrazione dei monopoli o esportati, è stabilito nella misura del 5 per mille di tale importo, al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte medesime all'Amministrazione per le anticipazioni da questa corrisposte.

Nel calcolo del suddetto importo le frazioni inferiori a L. 1000 sono trascurate.

L'Amministrazione dei monopoli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 giugno 1946

(2196) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza in Bologna del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2189)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.
Apertura di dipendenze della Banca industriale gallaratese in Somma Lombardo e Albizzate.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dalla Banca industriale gallaratese, società per azioni con sede in Gallarate (Varese);
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca industriale gallaratese, società per azioni con sede in Gallarate (Varese), è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Somma Lombardo e Albizzate (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2192)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza in Castelbaldo (Padova) della Banca popolare di Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Padova, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Padova;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Padova, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Padova, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Castelbaldo (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2190)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza in Tombolo (Padova) della Banca cattolica del Veneto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dalla Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Tombolo (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2187)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.

Nomina del sig. Tapparello Giuseppe Filippo fu Vincenzo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il dott. Treves Donato Umberto fu Abramo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, chiede che sia nominato suo rappresentante il sig. Tapparello Giuseppe Filippo fu Vincenzo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Tapparello Giuseppe Filippo fu Vincenzo, è nominato rappresentante alle grida del sig. Treves Donato Umberto fu Abramo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2178)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1946.

Aumento del contributo da corrispondere dagli allevatori all'Ente nazionale piscicoltura agricola, con sede in Vercelli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1939, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1939, registro 10 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 142, col quale veniva costituito in forma obbligatoria l'Ente nazionale per la piscicoltura agricola, con sede in Vercelli;

Ritenuta la necessità di aumentare, allo scopo di adeguarlo all'attuale livello dei prezzi, il contributo annuo di L. 5 per ettaro o frazione di ettaro, che gli allevatori di pesce in risaia debbono corrispondere all'Ente predetto ai sensi dell'art. 2 del citato decreto Ministeriale;

Decreta:

Il contributo annuo di L. 5 per ettaro o per frazione di ettaro, che gli allevatori di pesce nelle risaie e nei canali di alimentazione delle stesse sono tenuti a corrispondere all'Ente nazionale per la piscicoltura agricola, con sede in Vercelli, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto Ministeriale 26 maggio 1939, è elevato a L. 50, a decorrere dal 1° gennaio 1946.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 aprile 1946

Il Ministro: GULLO

(2152)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.

Convalida di provvedimenti relativi al personale dell'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura, dell'Ente economico della zootecnia e dell'Ente economico della cerealicoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Viste le deliberazioni numeri 24 e 25 del commissario dell'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida rispettivamente di provvedimenti di assunzione e di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi di alcuni dipendenti dell'Associazione stessa;

Viste le deliberazioni n. 52 del commissario dell'Ente economico della zootecnia in liquidazione e n. 42 del commissario dell'Ente economico della cerealicoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida di provvedimenti di licenziamento adottati nei riguardi di alcuni impiegati degli Enti suddetti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367;

Visto l'art. 2, n. 1, e l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati:

1) i provvedimenti di assunzione adottati per giustificate esigenze di servizio dall'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi del sig. Biserni Mario e del sig. Imperi Celestino;

2) il provvedimento di licenziamento adottato per ragioni di ordinaria amministrazione dall'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi della signorina Forchini Rosetta dell'Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Bergamo;

3) il provvedimento di licenziamento adottato per ragioni di ordinaria amministrazione dall'Ente economico della zootecnia sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi del sig. Ferrucci Fulvio;

4) il provvedimento di licenziamento adottato per ragioni di ordinaria amministrazione dall'Ente economico della cerealicoltura sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi della signora Emma Papa Guasco.

Art. 2.

E' revocata la convalida del provvedimento di licenziamento disposta con decreto Ministeriale 30 giugno 1945 nei riguardi del dott. Milanesi Gino impiegato dell'Ente economico della zootecnia, avendo il predetto dimostrata l'assoluta impossibilità a ripresentarsi in ufficio immediatamente dopo la liberazione della zona.

Art. 3.

E' revocata la convalida del provvedimento di licenziamento disposta con decreto Ministeriale 30 giugno 1945 nei riguardi della signora Laura Elisa Cristani, impiegata presso l'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura in liquidazione, avendo la predetta dimostrata l'assoluta impossibilità di ripresentarsi in ufficio immediatamente dopo la liberazione della zona.

Roma, addì 7 giugno 1946

(2199) *Il Ministro*: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Nardò a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Nardò (provincia di Lecce), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 670.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2146)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di La Spezia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1943

Con decreto interministeriale 24 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di La Spezia, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.300.000 per il pareggio del bilancio 1943 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2147)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Macerata a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Macerata, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.940.000 per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2148)

Autorizzazione al comune di Cisterna a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 4 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cisterna (provincia di Latina), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 800.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2149)

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte del comune di Vibo Valentia (provincia di Catanzaro) con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945, del Ministero del tesoro, di un mutuo suppletivo di L. 1.000.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2170)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimenti di quietanze esattoriali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 76.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale mod. 1, serie II, n. 548649, di L. 6200 (seimiladuecento), rilasciata il 12 aprile 1939, dall'Esattoria comunale di Savona, per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Aicardi Agostino fu Francesco e Aicardi Agostino Lantieri, secondo gli articoli 1 e 2 del ruolo fabbricati di Savona, con delega, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito, all'Istituto di San Paolo di Torino, succursale di Savona.

A norma dell'art. 19, del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Savona, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1410)

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 77.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie VI, n. 167988, dell'importo di L. 500, rilasciata il 7 dicembre 1940, dall'Esattoria comunale di Teramo, per versamento delle prime cinque rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743), dovuta dalla ditta Ricci Celeste fu Gennaro, iscritta all'art. 81 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi al signor Ricci Celestino fu Gennaro.

A norma, pertanto, dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che trascorsi 4 mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Teramo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza dei titoli definitivi del Prestito a chi di diritto.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1427)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 78.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie V, n. 846463, dell'importo di L. 183, rilasciata il 3 luglio 1943, dall'Esattoria comunale di Siracusa, per il versamento della VI rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743), dovuto dalla ditta Palazzuolo Raffaella fu Giuseppe, maritata Cilmi, iscritta all'art. 42 del ruolo fabbricati del comune di Siracusa, con delega alla stessa Palazzuolo Raffaella fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma, pertanto, dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che trascorsi 4 mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria di Siracusa, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1428)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buono del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 81

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168 *T*, n. 106, rilasciata il 10 agosto 1943, dalla Sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore di Borchi Igino fu Giovanni di Roma, per il deposito del buono del Tesoro novennale 1951, 4 %, serie *A*-9, n. 16070, di L. 500, presentato per la conversione in buoni 1951, 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna del nuovo titolo all'avente diritto senza ritiro di ricevuta.

Roma, addì 17 maggio 1946

(1430) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 luglio 1946 - N. 164

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1625
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 7415
Brasile	5, 15	Portogallo	4, 057
Canadà	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 60	Svezia	27, 78
Francia	0, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	77, 52
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70

Rendita 3,50 % 1906	91, 80
Id. 3,50 % 1902	84, 50
Id. 3 % lordo	71, 65
Id. 5 % 1935	96, 60
Redimibile 3,50 % 1934	80, 50
Id. 5 % 1936	95, 775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97, 35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98, 925
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98, 85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98, 70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98, 675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98, 70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92, 55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99, 05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99, 15

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifica al bando di concorso per titoli a posti di segretario comunale, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 156 del 15 luglio 1946.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 15 detto mese, col quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli, per la metà dei posti di segretario comunale di grado 8° che sono in atto vacanti e che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria del concorso stesso;

Ritenuto che detto decreto deve essere rettificato nel senso che è messa a concorso la metà dei posti vacanti di segretario comunale, oltre che di grado 8°, anche di grado 7°;

Visto l'art. 1 sub 181, ultimo comma, della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 1 del bando di concorso di cui al decreto Ministeriale 1° luglio 1946 succitato, è sostituito dal seguente:

« E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per la metà dei posti di segretario comunale di grado 7° e 8° che sono in atto vacanti e che si renderanno tali entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria del concorso stesso »

Roma, addì 22 luglio 1946

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(2226)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 30 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1946, n. 142, riguardante il concorso a 11 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo delle miniere, all'art. 7, primo comma, ove è detto « ... saranno assunti in qualità di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine... » e poi « ... conseguiranno la nomina ad assistente aggiunto » si deve leggere: « ... saranno assunti in qualità di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno... » e poi « ... conseguiranno la nomina ad inserviente ».

(2239)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.